

PRETURA ROMA

1° APRILE 1985

PRETORE:

SERVELLO

PARTI:

LABORI, CARNESECCHI

IL MESSAGGERO

**Stampa • Rettifica • Omessa
pubblicazione • Sindacato del
giudice sulla verità del fatto •
Ammissibilità.**

Nello stabilire se ricorrano gli estremi per la pubblicazione coattiva di una rettifica omessa, il giudice può accertare sia se i fatti contestati siano contrari a verità o lesivi della dignità, sia se ricorrono i presupposti della irreparabilità e dell'imminenza del danno.

Il pretore, premesso in fatto: i ricorrenti Labori Vincenzo e Carnesecchi Viviana espongono che in data 6 dicembre 1984 il quotidiano « Il Messaggero », nella pagina dedicata alla cronaca di Latina pubblicò un articolo concernente alcune demolizioni operate nel Comune di Terracina e che, esplicitamente nominando essi ricorrenti, « mendacemente attestava » che si trattava di « tutte seconde case » e che « i proprietari risiedono in altre città ».

Non contestano i ricorrenti di aver edificato in assenza della concessione.

Deducono che, pur avendo richiesto espressamente la rettifica, questa non era stata effettuata e chiedono ordinarsene la pubblicazione ex art. 700 cod. proc. civ.

Costituitosi, il direttore responsabile del giornale espone essere circostanza pacifica che i ricorrenti erano tra i soggetti passivi delle demolizioni ed aggiunge che qualche giorno dopo il giornale aveva dato atto della richiesta di rettifica del difensore dei ricorrenti medesimi il quale aveva richiesto precisarsi che il Labori e la Carnesecchi erano residenti in Terracina e che le costruzioni non erano « seconde case », contesta nel me-

rito il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.

OSSERVA IN DIRITTO. — La previsione di cui al comma 5 dell'art. 8 legge n. 47/1948, modificato dall'art. 42 legge n. 416/1981 non ha individuato diversi presupposti di utilizzabilità della tutela ex art. 700 cod. proc. civ. raccordandone semplicemente l'esperibilità alla mancata od imperfetta attuazione della rettifica e/o delineando una ipotesi di pregiudizio *in re ipsa*.

La sintetica narrativa del ricorso, le argomentazioni svolte nelle note ed in sede di discussione chiariscono l'equivoco in cui cade la parte ricorrente: quella cioè di concepire il diritto di rettifica come sottratto al controllo del giudice sull'esistenza dei presupposti quali: la fondatezza dell'opinione di chi agisce circa l'attitudine lesiva della notizia, nonché la veridicità della stessa.

L'indicazione dello specifico precedente di questa Pretura (12 novembre 1982 Pannella - Soc. Editoriale « L'Espresso ») individua la matrice dell'erronea convinzione di cui sopra.

Nel caso in esame, infatti, era pacificamente riconosciuto dal convenuto l'obbligo di pubblicare la rettifica, sì che il Giudicante era chiamato a pronunciarsi in ordine alla mancanza di qualsiasi sindacato del direttore del giornale sulla obiettiva esistenza della lesività o meno della notizia. Parimenti resa in fattispecie in cui oggetto del giudizio era la conformità o meno della previsione legislativa dell'asserita rettifica è l'ordinanza 7 gennaio 1984 di questa Pretura (Soc. Acqua Pia - Soc. Editoriale « La Repubblica »).

Nel caso di specie parte convenuta contesta espressamente il diritto dei ricorrenti ad agire ex art. 8 legge citata e si impone perciò un'indagine sul *fumus*.

Come ha messo in evidenza proprio quella dottrina che costruisce la richiesta di rettifica quale atto unilaterale destinato a produrre effetti nella sfera giuridica altrui, dinanzi al rifiuto alla pubblicazione opposto dal direttore del giornale, il Pretore potrà rilevare l'eventuale carenza di qualche fatto costitutivo del diritto (quale ad es. l'impossibilità di ravvisare nella comunicazione contestata, qualsiasi attribuzione di fatti, pensie-

ri o affermazioni, dell'attore) ma soprattutto valuterà (in termini di strumentalità, arbitrarietà o pretestuosità) il possibile abuso di quel potere di valutazione soggettiva che non può, certamente, concepirsi come sottratto ad ogni controllo giurisdizionale.

Non può altresì essere condiviso il tautologico assunto secondo cui, data la natura del diritto che si assume leso, il *periculum in mora* dovrebbe ritenersi *in re ipsa*.

Infatti, l'esame della portata dell'asserita violazione è connesso con un giudizio:

1) sulla possibilità che essa possa trovare idonea e completa riparazione per le vie ordinarie;

2) sul momento del concreto realizzarsi dell'evento lesivo.

Da ciò consegue la possibilità di un accertamento in positivo del diritto e di una contemporanea esclusione della tutela cautelare per difetto dei presupposti della irreparabilità e dell'imminenza.

Sotto il profilo della attitudine informativa nella notizia possono distinguersi uno o più elementi specifici di comunicazione ed un contesto descrittivo in cui essa viene riportata.

Nella specie l'oggetto dell'informazione concerne:

1) la demolizione di alcuni manufatti edilizi;

2) dalle cospicue volumetrie;

3) realizzati senza le prescritte concessioni in violazione della normativa.

Fatti tutti non contestati dai ricorrenti.

Quali notazioni del tutto accessorie ed irrilevanti l'articolo del Messaggero specifica trattarsi di « seconde case » e che i proprietari risiedono in altre città. Riguardo a quest'ultimo punto, nel corpo stesso dell'articolo si specifica che alcuni autori dell'illecito, « pur risiedendo già in città », non avevano avuto licenza per edificare e, di seguito si riporta: « Viviana Carnesecchi residente a Terracina... Vincenzo Labori da Terracina ». Anche prescindendo dall'assoluta ininfluenza della circostanza, quindi, nulla vi era e vi è da rettificare circa la residenza.

Lamentano i ricorrenti che la qualificazione delle opere edilizie quali « seconde case » nuocerebbe alla loro « veste morale di persone che non hanno mai preteso di porre in essere alcun tipo di

speculazione » ed affermano di aver costruito per appagare esigenze abitative non possedendo altri immobili.

Va detto anzitutto che l'assunto non è provato non essendo state prodotte attestazioni catastali o fiscali circa le proprietà immobiliari dei ricorrenti, ma va soprattutto respinta la prospettazione secondo la quale il reato edilizio verrebbe a variare nella sua antiggiuridicità in ragione della quantità di diritti reali su altri beni di cui l'autore dell'illecito sia titolare.

Opinando secondo l'inammissibile ordine di idee di parte attrice l'abusivismo concernente la « prima casa » verrebbe ad essere giustificato o giustificabile sì che una « prima » villa al mare (seppure abusivamente edificata in un parco naturale) lascerebbe del tutto immacolata « la veste morale » del proprietario-costruttore rispetto a chi avessero realizzato un « secondo » mini-appartamento.

Sono del tutto evidenti, in conclusione, l'estrema evanescenza dei concetti numerici di cui sopra, la inettitudine della qualificazione a violare alcunché, la sua funzione secondaria nell'« economia » della comunicazione, l'assoluta pretestuosità della pretesa alla rettifica.

L'assenza di una giurisprudenza sufficientemente consolidata motiva l'integrale compensazione delle spese.

(Omissis).

PRETURA L'AQUILA**28 MAGGIO 1984****PRETORE:****TRAGNONE****PARTI:****PACIONE E ALTRI****EMILIANI**

Stampa • Rettifica • Diritto del direttore di ometterne o modificarne parti • Ammissibilità.

Il direttore può omettere o modificare quelle parti della rettifica prive di autonomia intelligibilità rispetto al testo da pubblicare, in quanto non configurabili come dichiarazione o rettifica, o costituenti invece commento.

IL FATTO. — Nel quotidiano « Il Messaggero » del 15 marzo 1984 veniva pubblicato un articolo — in cronaca dell'Aquila ed in testa di pagina — nel quale, riferendo delle proteste e delle argomentazioni sollevate nei confronti del Sindaco del Comune di Ofena dalle donne del Comune stesso impegnate nell'organizzazione della « Festa delle donne », si addebitava al predetto Sindaco, fra l'altro, « ...di incaricare dipendenti comunali al lavoro nei propri vigneti, distogliendoli dal servizio alla comunità » (cfr. fotocopia in atto non contestata); sullo stesso quotidiano veniva quindi pubblicata, in data 28 marzo 1984, sempre in cronaca dell'Aquila ed in testa di pagina, la lettera inviata dal Sindaco di Ofena in riferimento al predetto articolo del 15 marzo 1984, lettera cui seguivano, nel contesto stesso della pubblicazione, alcuni periodi di commento ad opera della redazione, che formulava infine l'auspicio di un intervento repressivo della magistratura ove fossero emerse come fondate le accuse mosse al Sindaco dalle donne dell'Udi di Ofena « ...per i lavoretti extra che alcuni dipendenti comunali svolgerebbero nelle sue tenute » (cfr. fotocopia in atti, non contestata); i dipendenti del Comune di Ofena (attuali ricorrenti) inviavano quindi alla redazione aquilana del suddetto quotidiano

un testo, da pubblicare, secondo la richiesta formulata nella lettera di trasmissioni, integralmente, « nel contenuto e nella forma, titolo compreso » (cfr. lettera e testo presenti agli atti in fotocopia non contestata); questo testo, preceduto dal titolo « I dipendenti comunali di Ofena precisano » e seguito da undici sottoscrizioni non tutte decifrabili (tanto nel testo in esame che nella citata lettera di trasmissione non vi è una indicazione leggibile nei nominativi dei mittenti), opera vari riferimenti ai citati articoli del 15 marzo 1984 e del 28 marzo 1984 e si conclude con i seguenti periodi: « Quindi diciamo basta alle calunnie e alle insinuazioni tendenziose e strumentali (perché attraverso noi si vuole colpire il Sindaco). Per l'ultima volta, ribadiamo che, durante le ore di servizio, nessun dipendente ha mai coltivato campi del sindaco o di chicchessia. La questione del tempo libero di ognuno di noi, poi, è una questione personale anche perché, fortunatamente, lo stato democratico in cui viviamo, ancora ce lo consente. Tanto dovevamo... »; il piego postale contenente questo testo perveniva al destinatario in data 31 marzo 1984 (fatto non contestato e comunque documentato in atti); in data 12 aprile 1984 i ricorrenti depositavano il ricorso introduttivo della presente procedura, chiedendo che ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. venisse ordinata la pubblicazione del predetto testo di cui rivendicavano la paternità (cfr. ricorso); con decreto del 13 aprile 1984 veniva firmata, per la comparizione delle parti, l'udienza del maggio 1984, con termine per le notifiche sino al 27 aprile 1984; il giorno 24 aprile 1984 veniva quindi pubblicata sullo stesso quotidiano, sempre in cronaca dell'Aquila ed in testa di pagina, il testo trasmesso degli attuali ricorrenti, preceduto dal titolo « I dipendenti comunali di Ofena difendono il "loro" Sindaco » (e dalla premessa « Da un gruppo di dipendenti comunali di Ofena riceviamo e pubblichiamo: ») e privo delle parole finali successive alla frase « La questione del tempo libero di ognuno di noi, poi, è una questione personale » (cfr. fotocopia in atto, non contestata); in udienza le parti hanno svolto varie deduzioni; infine i ricorrenti hanno concluso chiedendo una « nuova » pubblicazione del predetto testo (da operare con

la stessa evidenza degli articoli contestati, ed integralmente, anche nel titolo, ed inoltre con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti), oppure, in alternativa, la pubblicazione del nuovo testo da loro predisposto nel corso della procedura (nel tentativo di una definizione concordata della vertenza) e rifiutato dalla controparte (cfr. per tali conclusioni verb. v.d.d. 2 maggio 1984 e 23 maggio 1984; il responsabile della redazione locale del quotidiano (cfr. sopra) si è opposto ad entrambe le richieste (cfr. verb. v.d. 23 maggio 1984); tutto ciò premesso.

I MOTIVI. — A fini della definizione della presente procedura d'urgenza — instaurata ai sensi dell'art. 8, comma 5 legge 8 febbraio 1948, n. 47 così come sostituito dall'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, « Legge sull'Editoria », comma che legittima espressamente il ricorso al Pretore ex art. 700 cod. proc. civ. — si deve innanzitutto stabilire se con la pubblicazione del 24 aprile 1984 (cfr. sopra) l'obbligo di inserire « le dichiarazioni o le rettifiche » (cfr. art. 8 cit.) sia stato in effetti adempiuto secondo le modalità di legge; ebbene le deduzioni svolte in proposito dai ricorrenti (cfr. sopra e verb. v.d. 2 maggio 1984) non paiono in realtà condivisibili, riemergono altre diverse ragioni tali da rendere inaccoglibile l'istanza di ordinare una « nuova » pubblicazione del testo (quello datato 29 marzo 1984 e pervenuto al quotidiano il 31 marzo 1984: cfr. sopra); si impongono infatti le seguenti considerazioni:

a) i nominativi dei dipendenti comunali non erano indicati, né altrimenti desumibili con certezza dal contesto documentale delle richieste di pubblicazione (cfr. sopra e fotocopie cit.); d'altra parte il testo inviato per la pubblicazione inizia con le parole « Siamo i dipendenti del Comune di Ofena », parole poi pubblicate, sicché l'assenza dei nominativi nel corpo della pubblicazione stessa — quella appunto, del 24 aprile 1984 — non ha comunque rilievo; del resto nei precedenti articoli del 15 marzo 1984 e del 28 marzo 1984 (cfr. sopra) non figuravano nominativi di dipendenti (cfr. fotocopie cit.);

b) la pubblicazione del 24 aprile 1984 veniva operata in testa di pagina e nella stessa pagina ove erano apparse le pub-

blicazioni del 15 marzo 1984 e del 28 marzo 1984 (cfr. sopra e fotocopie cit.), così come prescrive il comma 2 dell'art. 8 cit.;

c) la pubblicazione del 24 aprile 1984 presenta gli stessi caratteri tipografici impiegati nelle precedenti citate pubblicazioni (cfr. fotocopie cit.) e che queste possano apparire, in un'analisi comparativa, di « evidenza » maggiore pare in effetti discutibile (cfr. fotocopie cit.: nella pubblicazione del 24 aprile 1984 le righe sono collocate in unica colonna ed i caratteri più fitti, ma il risalto non sembra sacrificato); d'altra parte, volendo ragionare in termini di « evidenza », bisogna pur sempre riferirsi al « rapporto » fra l'affermazione contestata e la relativa rettifica; ebbene l'ipotetico maggior risalto delle precedenti pubblicazioni non ha come « oggetto » la posizione dei dipendenti bensì la « polemica » fra il Sindaco e le donne del comune (cfr. fotocopie cit.);

d) l'assenza, nella pubblicazione avvenuta il 24 aprile 1984, del titolo indicato nel materiale trasmesso al quotidiano (cfr. sopra e fotocopie cit.) non ha poi un rilievo decisivo: la formula della legge (art. 8 cit. comma 2) non è chiara sul punto, e pare possibile interpretarla anche nel senso che l'obbligo di pubblicazione integrale abbia ad oggetto le sole parti direttamente riferibili alle affermazioni contestate; del resto il titolo trasmesso dai richiedenti (« I dipendenti Comunali di Ofena precisano ») non esprime un concetto compiuto, cioè non è definibile in sé come una « dichiarazione » o una « rettifica » — perché privo di autonoma intellegibilità rispetto al testo da pubblicare — sicché deve comunque escludere che vi fosse l'obbligo di pubblicarlo, e ciò a prescindere dall'« estensione » normativa dell'obbligo stesso poiché è fuori dubbio che oggetto di pubblicazione debbano essere « le dichiarazioni o le rettifiche » (cfr. art. 8 cit.);

e) il « diverso » titolo che precede la pubblicazione del 24 aprile 1984 (cfr. sopra) non è stato oggetto, in sé, di contestazioni specifiche: i ricorrenti si sono limitati a rilevarne la difformità (cfr. verb. v.d. 2 maggio 1984 e 23 maggio 1984);

f) ugualmente irrilevante ai fini del decidere è l'assenza, nella stessa pubbli-

cazione del 24 aprile 1984, delle parole finali del testo trasmesso dai richiedenti (cfr. sopra e fotocopie cit.): esse non sono riferibili direttamente alle affermazioni contestate ed esprimono d'altra parte un commento che in quanto tale, a prescindere dalla sua persistenza, non è comunque assimilabile, nello schema giuridico dell'istituto, né ad una « dichiarazione », né ad una « rettifica »;

g) il ritardo con il quale la pubblicazione in esame è stata operata — in data 24 aprile 1984 e quindi oltre i due giorni dalla richiesta, pervenuta il 31 marzo 1984: cfr. sopra e loc. cit. nonché art. 8 cit. comma 2 — non determina di per sé l'obbligo di una nuova pubblicazione, che del resto non avrebbe senso se si riconosce, sotto gli altri aspetti, l'idoneità della prima pubblicazione (l'art. 8 cit. nel prevedere, al comma 5, l'ordine di pubblicazione *ex art. 700 cod. proc. civ.* ove la rettifica sia stata pubblicata in violazione del comma 2 non può che riferirsi a rettifiche non collocate in testa di pagina o nella stessa pagina); non può essere accolta neppure l'altra richiesta

dei ricorrenti, formulata in una alternativa (cfr. sopra): si deve infatti ritenere, a prescindere da ogni altro possibile rilievo su tale ulteriore richiesta, che l'obbligo gravante sulla controparte sia stato già assolto con la pubblicazione del 4 aprile 1984; l'istanza di tutela d'urgenza proposta dai ricorrenti deve dunque essere respinta (ed infatti non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, perché se è vero che la pubblicazione del 24 aprile 1984 è cronologicamente successiva alla notificazione del ricorso introduttivo nei confronti del direttore del quotidiano — cfr. sopra: vi è comunque agli atti un avviso di ricevimento che indica per la ricezione la data del 19 aprile 1984 — è anche vero che i ricorrenti hanno contestato l'idoneità della pubblicazione stessa e chiesto una « nuova » pubblicazione); restano ovviamente impregiudicate le ragioni deducibili in diversa sede; secondo l'orientamento che pare maggiormente condivisibile, il presente provvedimento non può contenere una pronuncia sulle spese.

(*Omissis*).

TENDENZE

RESTRITTIVE IN

TEMA DI DIRITTO

DI RETTIFICA

Le ordinanze che si pubblicano costituiscono un'inversione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali tesi a dare piena attuazione all'art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47, come novellata dalla L. 5 agosto 1981, n. 416¹. Le due decisioni affrontano altrettante questioni di estrema importanza ed interesse.

1. I requisiti oggettivi perché sorga il diritto alla rettifica.

2. L'oggetto ed il contenuto della rettifica stessa.

1. Il Pretore di Roma ha respinto il ricorso propostogli sostenendo la « assoluta pretestuosità della pretesa alla rettifica »; ciò in seguito ad un (sommario e negativo) accertamento della verità degli addebiti contestati dai rettificanti e degli

elementi della irreparabilità ed imminenza del danno lamentato. L'iter logico della decisione non può essere condiviso e se ne devono evidenziare i vizi e le incongruenze, frutto di una persistente tributarietà interpretativa nei confronti di schemi penalistici connaturati con il regime vigente prima della novellazione del 1981, ma assolutamente inidonei e inadeguati al contesto civilistico di cui l'istituto è oggi saldamente inserito.

1.1. Deve innanzitutto contestarsi la decisione del giudice di accertare la effettiva contrarietà a verità delle notizie fornite. Ciò per una serie di ragioni:

a) L'art. 8 legge stampa inequivocabilmente rimette al soggetto interessato, e solo a lui, la valutazione della contrarietà a verità delle notizie riportate; l'assunto

¹ Per la dottrina e giurisprudenza relative al nuovo testo dell'art. 8 si rinvia ai richiami contenuti nella precedente nota: *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, 248, cui *adde* le oss. di R. PARDOLESI, in *Foro it.*, 1985, I, 907.

è confortato dalla espressa volontà del legislatore il quale, nei lavori preparatori, posto di fronte ad un emendamento soppressivo della valutazione soggettiva sulla lesività dell'affermazione, non solo lo respinse ma addirittura estese tale valutazione alla lesione della dignità. Come fu affermato in quella sede deliberante dal sen. Bonifacio, già Presidente di quella Corte Costituzionale che aveva espresso i più significativi riconoscimenti della natura e della funzione del diritto di rettifica²: « lo spirito della norma (...) mira a tutelare la soggettività della fattispecie, provocando un momento di contraddittorio rispetto alla opinione pubblica in relazione alla notizia pubblicata da un giornale »³.

b) Ammettere che il giudice possa sindacare la verità o falsità dell'addebito, equivale ad attribuire tale potestà al direttore del giornale⁴; le conseguenze sono evidenti: ogni qualvolta il giornale riterrà poco « convincente » la smentita, o, comunque, rimarrà della sua opinione, la rettifica non verrà pubblicata senz'altra conseguenza negativa che un eventuale giudizio davanti il Pretore, il quale tutt'al più potrà ordinare la pubblicazione del testo. Questo a distanza ormai di settimane se non di mesi dai

fatti, quando la contro-comunicazione avrà perso ormai efficacia.

c) L'accertamento della verità trasforma l'esame processuale d'urgenza in uno di merito su elementi che rilevano invece ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

1.2. L'ordinanza nega che l'attribuzione contestata sia suscettibile di « violare alcunché ». In tale considerazione si annida una non chiara distinzione fra i concetti di reputazione e di dignità. La prima attiene al rapporto che esiste fra un soggetto ed una comunità in cui vive e/o opera e sarà lesa ogni qualvolta tale rapporto venga determinato *in senso negativo* da affermazioni concernenti il soggetto stesso; la lesione della dignità, invece, riguarda un aspetto soggettivo, cioè il sentimento di disagio provato dalla persona per la diffusione di una certa notizia sul proprio conto.

Il Pretore, esprimendo un giudizio di moralità sui fatti di causa (assai opinabile, in sé e per la natura del procedimento in questione), ha sostanzialmente operato come se dovesse accertare una lesione della reputazione, escludendo che l'addebito potesse darvi luogo. Ma, come s'è detto, non era questo il *thema decidendi* sottoposto al giudice. Il ricorrente riteneva che talune circostanze fossero contrarie a verità; doglianza insindacabile che non poteva essere aggirata attraverso un giudizio di valore su una presunta (dall'estensore) « accessorialità » e « irrilevanza » dei particolari (tutto ciò che viene pubblicato si deve ritenere che sia pertinente, altrimenti sarebbe rimasto nella penna del giornalista). Il ricorrente inoltre lamentava una lesione della propria dignità dalla diffusione di tale circostanze; reazione anche questa insindacabile, salvo il caso in cui *manifestamente* i comportamenti concreti del soggetto contrastino con il senso di dignità da lui invocato. Tale macroscopica disparità non sembra rinvenirsi nella fattispecie esaminata⁵.

1.3. L'ordinanza annotata afferma che il giudice potrebbe escludere la tutela cautelare per difetto dei presupposti della irreparabilità e dell'imminenza. Anche questa enunciazione non può condividersi; l'art. 8 legge stampa, infatti, è suscettibile di due letture fra loro alternative:

² C. cost. 15 maggio 1974, n. 133, in *Giur. cost.*, 1974, 874; C. cost. 10 luglio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1945.

³ *Boll. Sen.* 20 maggio 1981, Commissione affari costituzionali, p. 4 ss.

⁴ Mette in luce i pericoli derivanti dall'attribuzione di un sindacato di merito al medium E. ROPPO, *Il diritto alla rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, 463 (in part. p. 467 ss.).

⁵ Il Pretore di Roma sembra far leva sull'ipotesi di abuso del diritto esposta da E. ROPPO, *Il diritto alla rettifica*, ecc., cit., nonché dalle considerazioni non molto dissimili che ho esposto in *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilancio degli interessi*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1328; ma in nessuno di questi due scritti sembra essere suffragata la linea dell'ordinanza; in entrambi si fa riferimento a casi estremi e patologici (di contro alla assoluta normalità del caso sottoposto all'esame del giudicante). Scrive ROPPO: « È appena il caso di precisare che, a questa stregua, al giudice si affida un sindacato sul comportamento dell'attore, che non si identifica in alcun modo con un sindacato sulla obiettiva esistenza del carattere di non-verità o degli effetti di lesione della dignità della comunicazione rettificanda; quel sindacato pubblico sui contenuti della comunicazione stessa che già si è detto essere poco praticabile, poco rassicurante, e per ciò estraneo allo spirito del sistema » (il corsivo è stato aggiunto per evidenziare la diversità fra esame del merito e controllo sull'eventuale *abuse of process* che è ricorrente nelle procedure urgenti di *common law*).

a) la pubblicazione della rettifica costituisce un rimedio cautelare ed urgente posto a tutela di un diritto (l'identità personale) che può essere disposto dal giudice quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 700 cod. proc. civ.: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*;

b) la pubblicazione della rettifica costituisce un diritto soggettivo spettante a quanti si trovano in determinate circostanze oggettive; il rispetto di tale diritto è regolato dalle procedure di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

La prima interpretazione sembra doversi scartare per le seguenti ragioni:

i) se la rettifica fosse solo un rimedio processuale, la nuova normativa non solo non avrebbe innovato alla precedente situazione, quando ex art. 700 cod. proc. civ.⁶, si ordinava la pubblicazione di comunicati o di smentite, ma addirittura la peggiorerebbe ponendo notevoli limitazioni (di spazio e di collocazione) proprio in relazione ai mezzi dotati di più elevata potenzialità offensiva: i quotidiani ed i periodici; paradossalmente il soggetto sarebbe maggiormente tutelato contro una notizia diffusa tramite volantino o manifesto che per mezzo di un giornale a larga tiratura⁷;

ii) la configurazione della rettifica come mero rimedio cautelare congligge con la sua definitività; in altre parole, una volta disposta la coattiva pubblicazione della rettifica, *quid iuris* se il giudice di merito successivamente adito neghi la sussistenza del diritto? Come rimuovere gli effetti di un provvedimento che non si protrae nel tempo (ad. es. il sequestro), sicché se ne può ordinare la revoca, bensì *uno acto perficitur*? Ed è proprio questa contraddizione che spinge molti giudici, consapevolmente o inconsapevolmente, a trasformare un giudizio sul *fumus* in un giudizio sul *bonum ius*, sicché la fase cautelare diventa il primo grado di un anormale procedimento a quattro istanze⁸.

Più fondata appare la seconda delle letture proposte in quanto:

i) la costruzione normativa delineata dall'art. 8 legge stampa segue i tradizionali schemi diritto/obbligo ed è corredata di una sanzione in caso di inosservanza (sia pure degradata, ora, a livello amministrativo);

ii) data la natura del bene leso e del mezzo attraverso il quale vi si attenta la

immediatezza della risposta essenziale pena la vanificazione del diritto; non può quindi accogliersi il giudizio espresso nella ordinanza secondo cui sarebbe « tautologico » l'assunto di un *periculum in mora in re ipsa*. Al contrario tutti i lavori preparatori nonché il comma 1 dell'art. 21 della stessa legge (che prevede addirittura la possibilità di ricorso alla pubblicazione coattiva ex art. 232 e 219 cod. proc. pen.) denotano la chiara intenzione di apprestare rimedi rapidi tipizzati diversi ed ulteriori rispetto al risarcimento del danno, che potrà solo eventualmente esserci o essere risarcibile; in altre parole l'art. 8 legge stampa svincola la tutela dall'art. 2043 cod. civ.⁹.

1.4. Se la rettifica costituisce dunque un diritto soggettivo autonomo, occorre vedere ora quali siano le condizioni in base alle quali esso è posto in capo ad un oggetto. La prima ed essenziale è che la notizia od il commento riguardi il rettificante, cioè che essi siano suscettibili di essere associati ad una determinata persona; la seconda è che il soggetto interessato lamenti la contrarietà a verità di una certa notizia o la lesione della propria dignità. In questo il diritto di rettifica si differenzia dal *droit de réponse* esistente in Francia il quale consente e legittima all'intervento sulla stampa chiunque sia da questa *nominato*.

⁶ In questo senso, A. FRAGOLA, *Diritto di rettifica e giornali nelle scuole*, in *Dir. autore*, 1982, 179 afferma che il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. « oltre ad essere superfluo (...) è improprio » (p. 182).

⁷ Si v. le opportune osservazioni di M. DOGLIOTTI, *Luci ed ombre nella nuova disciplina della rettifica*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2664 ove si mette in evidenza come il ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. finisca per avere un effetto restrittivo della tutela della personalità (p. 2668).

⁸ La questione è approfonditamente e assai efficacemente esaminata da G. VERDE, *Considerazioni sul procedimento d'urgenza (come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *I processi speciali*, Napoli, 1979, p. 407.

⁹ Ciò si deve alla consapevolezza della particolare difficoltà di accertare e quantificare il danno subito da un soggetto dalla diffusione di una notizia inesatta e costituisce una razionale risposta alternativa alla spirale che spinge a qualificare come reato i comportamenti produttivi di un danno non patrimoniale onde evitare le strette dell'art. 2059 cod. civ. Il che non vuol dire che non possa sussistere un danno patrimoniale, come è stato perspicacemente accertato da Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215, con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*.

È solo il caso di ricordare che un regime analogo è stato vigente in Italia per esattamente un secolo ex art. 43 dell'E-dito sulla stampa del 26 marzo 1848¹⁰.

La legge prevede inoltre tre requisiti ai quali si deve attenere il rettificante nell'esercitare il proprio diritto:

i) *la pertinenza*: come si desume dalla necessità che il soggetto lamenti una lesione della verità o della dignità e come è espressamente indicato dal comma 4 dell'art. 8 legge stampa, la rettifica deve tendere, *nomen omen*, a *correggere* un giudizio che potrebbe ingenerarsi nella collettività dalla lettura di determinati « atti o pensieri o affermazioni » che lo riguardino. Ciò non vuol dire, però, che la dichiarazione debba consistere in una mera ed arida smentita fattuale; essa potrà essere costruita, secondo lo stile e la capacità del rettificante, nella forma libera che questi ritiene la più idonea a trasmettere all'esterno il proprio punto di vista;

ii) *la continenza*: questo criterio va inteso non nel senso che vi attribuisce Nuvolone¹¹ (e con lui la giurisprudenza) di « conferente » (in relazione ai limiti del diritto di cronaca) bensì come rispetto di altrui diritti nell'esercizio del proprio; il principio è affermato dal comma 1 dell'art. 8 quando esclude che il direttore abbia l'obbligo di pubblicare la rettifica se essa sia « suscettibile di incriminazione penale »;

iii) *la lunghezza*: il limite delle trenta righe, di cui al comma 4 dell'art. 8; la giurisprudenza ha già precisato¹² (e tale indirizzo appare meritevole di approva-

zione) che la lunghezza di ciascuna riga va calcolata in base a quella dell'articolo rettificato e che l'eventuale superamento del limite non esonera il direttore dalla pubblicazione della smentita ma solo della parte eccedente. Si deve aggiungere che nel computo non vanno calcolate le formule di rito, le quali altrimenti finirebbero per sottrarre gran parte dello spazio al contenuto vero e proprio della dichiarazione.

2. Si è così passati ad esaminare il secondo problema: quello dell'oggetto e del contenuto della rettifica¹³, trattato nell'altra ordinanza pubblicata. Deve osservarsi che la doglianza dei ricorrenti nel procedimento avanti il Pretore dell'Aquila aveva per oggetto la mancata pubblicazione del titolo da loro opposto alla rettifica, e l'omissione della frase conclusiva e dei nominativi dei firmatari. L'ordinanza nel rigettare la richiesta di ripubblicazione ha compiuto un esame del merito della rettifica pervenendo a risultati che, specie in quanto suscettibili di estensione a casi diversi da quella di specie, non paiono del tutto condivisibili.

Si deve innanzitutto rilevare come stia prendendo piede l'abitudine di pubblicare (in modo più o meno corretto) la rettifica non entro i due giorni dalla ricezione della stessa bensì solo dopo la notifica del ricorso ex art. 8 legge stampa, prima dell'udienza di comparizione. I risultati che si ottengono con tale prassi sono duplici: da un lato si evita di pubblicare le rettifiche i cui autori non hanno le conoscenze e i mezzi per adire le vie legali; oltretutto si rammenti che chi prevale nel procedimento d'urgenza può rifarsi delle spese solo nel giudizio di merito, ove a lui favorevole. Dall'altro si mira a far dichiarare cessata la materia del contendere, facendo così cadere la pretesa avversaria.

Tenendo conto che la novellazione del 1981 mirava proprio a stroncare le pratiche disapplicative invalse sotto il regime precedente, v'è motivo per ritenere che la rigorosa applicazione della norma sia necessaria per disincentivare comportamenti fraudolenti. E che quindi, nel caso di specie, vi erano ragioni anche general-preventive per seguire una strada diversa.

¹⁰ « Art. 43. — I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita. Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazione. Trattandosi di giornali che non ricevono annunci sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunci nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare e pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di L. 100, e non maggiore di L. 1.000 ».

¹¹ P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, pp. 57 ss.

¹² Pret. Bari 18 gennaio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 817.

¹³ V. a favore di un intervento manipolatorio del giornale sul titolo proposto dal rettificante Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1008.

L'ordinanza ha rigettato la richiesta di pubblicazione del titolo perché esso non esprimerebbe « un concetto compiuto, cioè non è definibile in sé come una "dichiarazione" o una "rettifica" — perché privo di autonomia intelligibilità rispetto al testo da pubblicare ». La decisione lascia perplessi nel principio e nel merito. Non v'è dubbio che la rettifica debba riguardare i fatti contestati, ma una volta accertata questa generica pertinenza, pare improprio un sindacato semiotico sulla « autonoma intelligibilità » di singole frasi. Oltretutto avendo il rettificante il non certo pingue spazio di 30 righe (tipografiche, si badi) le sue eventuali divagazioni vanno a suo danno e non possono in alcun modo nuocere al giornale. Non è difficile immaginare che col metro adoperato per il titolo si possa agevolmente sforbiare un qualsiasi testo di rettifica.

Nel merito, il titolo inviato « I dipendenti comunali di Ofena precisano » era quanto di più pertinente ci potesse essere ai fatti contestati, significando, con l'uso di quel verbo, in maniera assai urbana che il giornale si era sbagliato. (D'altronde un settimanale di larga diffusione ha per un certo tempo cercato di inserire le molte rettifiche ricevute in una rubrica dal titolo « Si precisa che »).

Non minori perplessità suscitano le statuizioni relative alla esclusione di altre parti della rettifica: viene compiuta una distinzione fra i termini « dichiarazione » e « rettifica » e quello « commento », ammettendo i primi e negando il secondo, quasi che fossero antitetici. Ma l'assunto non è condivisibile in quanto gli uni e l'altro possono ben essere compresenti; ma soprattutto si deve ritenere che nel limitato spazio a sua disposizione il rettificante possa esprimersi nelle forme che più gli sono congeniali, purché continenti e nel loro complesso conferenti. Altrimenti la rettifica rischia di ridursi ad un tanto lapidario, quanto inutile, « non è vero »; ancora una volta deve osservarsi che il limite delle trenta righe è tassativo e che, comunque, il giornale ha sempre « l'ultima parola ».

3. In conclusione, dalle due ordinanze emerge una tendenza interpretativa che non si può condividere non solo per-

ché non sembra conforme alla lettera e allo spirito della legge ma soprattutto perché, certamente al di là delle intenzioni, frustra l'esigenza di politica del diritto sottesa alla nuova disciplina: quella di creare un rapporto più equilibrato e un « dialogo » fra cittadino e stampa. Attribuendo ai singoli un diritto soggettivo di rettifica si tendeva anche al perseguimento di un interesse collettivo, il c.d. arricchimento notiziale ed un più responsabile esercizio di attività estremamente delicate quale quella informativa, nel segno di una maggiore comprensione fra soggetti diversi¹⁴. Nell'ottica delle ordinanze, invece, la rettifica, anziché esser vista dai giornali come un contributo esterno al loro lavoro, viene considerata un attentato alla loro autonomia professionale e ai loro diritti costituzionali. Ci si trasferisce così su un piano antagonistico nel quale il ricorso alle procedure giudiziarie non costituisce un rimedio estremo ed eccezionale ma diventa la regola per poter conseguire il rispetto di un diritto. Rischiano di doversi ripetere, fra breve, le amare considerazioni efficacemente espresse sotto il precedente regime giuridico: si è « ingenerato un pericoloso stato d'animo nella generalità dei cittadini; "pericoloso" perché si traduce in una rinuncia al contributo che all'informazione può spesso provenire soltanto dalle persone direttamente interessate e quindi meglio informate »¹⁵.

V.Z.Z.

¹⁴ Considerazioni in maggiore o minore misura analoghe, ma tutte evidenziando l'aspetto « sociale » della rettifica sono contenute in E. ROFFO, *Il diritto di rettifica ecc.*, cit.; F. MACIOCE, *Diritto di rettifica e identità personale*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 501; A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*, *ivi*, 517.

¹⁵ A. MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato: realtà e prospettive*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 151 (spec. p. 152). Si aggiunga che considerazioni non dissimili di merito e di metodo sono espresse nei confronti dell'ordinanza Pret. Roma nel suo commento ad opera di G. CORASANITI, *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindacato giurisdizionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1820.